

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI E DELLE AVVOCATE DISPONIBILI AD ASSUMERE LA FUNZIONE DI CURATORE/CURATRICE SPECIALE DELLA PERSONA MINORENNE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine intende predisporre un elenco di avvocati/e disponibili ad assumere l'incarico di curatore speciale del minore in ambito civile e in ambito penale, da mettere a disposizione degli Uffici giudiziari di competenza, con i quali verrà sottoscritto un Protocollo di Intesa.

La funzione di curatore speciale del minore implica l'adempimento di incombenze che richiedono particolari competenze giuridiche e professionali, come risulta dalle Raccomandazioni del Cnf.

La specificità di tali competenze impone che l'elenco sia suddiviso in due sezioni, quella civile e quella penale.

Per garantire l'affidabilità dell'elenco, il COA ritiene opportuno predisporre il seguente Regolamento.

Art. 1. – Istituzione dell'Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

È istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine l'Elenco dei Curatori Speciali del minore (d'ora in avanti Elenco).

L'Elenco è suddiviso in due sezioni:

- a) Sezione civile
- b) Sezione penale.

L'Elenco contiene i seguenti dati degli iscritti:

1. l'indirizzo postale;
2. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata;
3. i recapiti telefonici.

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Udine ed è liberamente consultabile e accessibile.

Art. 2. - Iscrizione all'Elenco: requisiti e modalità

Possono chiedere di essere inseriti nell'Elenco coloro che al momento della domanda:

1. siano iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni;
2. non siano sottoposti a un procedimento disciplinare;
3. non abbiano subito condanne definitive di carattere disciplinare superiori all'avvertimento;
4. non siano stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
5. non siano stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
6. non abbiano, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale.
7. siano in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
8. siano in regola con il pagamento dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
9. siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi;
10. abbiano frequentato il Corso di Formazione, annualmente organizzato dall'Ordine di Udine e abbiano superato positivamente il relativo esame conclusivo;

11. certifichino la partecipazione a un corso di formazione sul tema della funzione di curatore/curatrice speciale della persona minorennе, che:
 - a) sia organizzato da un Coa e/o da un'associazione specialistica, anche in collaborazione con università pubbliche;
 - b) abbia una durata minima di 15 ore;
 - c) sia stato accreditato dal Coa e/o dal CNF;
 - d) preveda il superamento di una prova finale.
12. autocertifichino di aver esercitato il ruolo di curatore speciale del minore in ambito civile e/o penale in almeno cinque procedimenti diversi, nei tre anni precedenti la domanda di iscrizione.

I requisiti di cui ai numeri da 1 a 9 devono sussistere al momento della domanda e devono permanere durante tutta l'iscrizione all'Elenco.

I requisiti di cui ai numeri da 10 a 12 si intendono alternativi e devono sussistere soltanto al momento della presentazione della domanda.

La domanda di iscrizione deve essere presentata a mezzo pec e sottoscritta digitalmente, al seguente indirizzo: segreteria@avvocatiudine.it

Nel formulare domanda di iscrizione, occorrerà indicare a pena di inammissibilità, in quale sezione dell'Elenco si chiede di essere iscritti. È possibile chiedere l'iscrizione in entrambe le sezioni.

Le nuove domande di iscrizione saranno valutate entro il 31 gennaio e entro il 15 giugno di ogni anno.

Art. 3 – Necessità della formazione permanente

Per la permanenza nell'Elenco è necessario:

- che l'iscritto, soggetto all'obbligo formativo, consegua almeno 6 crediti formativi all'anno nella materia del diritto delle relazioni familiari o diritto penale della famiglia;
- che l'iscritto, esentato dall'obbligo formativo, abbia seguito almeno tre eventi formativi all'anno nella materia del diritto delle relazioni familiari o diritto penale della famiglia.

Art. 4 - Revisione dell'Elenco

La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti agli iscritti per la permanenza nell'Elenco è annuale. A tal fine, entro il 15 dicembre di ciascun anno gli iscritti provvederanno a inoltrare alla segreteria dell'Ordine, a mezzo pec, una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale daranno atto della permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di aggiornamento ivi indicato.

Art. 5 - Cancellazione e sospensione dall'Elenco

L'iscritto è cancellato dall'Elenco, in difetto dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

L'iscritto che non è più in possesso dei requisiti per la permanenza nell'Elenco, o ritiene di cancellarsi dall'Elenco, è tenuto a comunicarlo via PEC alla Segreteria dell'Ordine

Nel caso in cui il venire meno dei requisiti o la mancanza degli stessi siano verificati "d'ufficio", sarà comunicato all'interessato via PEC un avviso di cancellazione dall'Elenco. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l'interessato potrà opporsi motivatamente alla cancellazione stessa. In difetto, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione si procederà alla cancellazione dall'Elenco.

Il COA può disporre altresì la sospensione temporanea dell'iscritto dall'Elenco nel caso in cui sia instaurato un procedimento dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina per una violazione deontologica connessa allo svolgimento della funzione di curatore speciale della persona minorenni. La sospensione permarrà per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Art. 6 - La tenuta dell'Elenco

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine, che provvede sulle domande di iscrizione, sulla verifica annuale della sussistenza dei requisiti richiesti agli iscritti per la permanenza nell'Elenco, nonché sulla cancellazione dall'Elenco, previa convocazione dell'iscritto/a. Tutte queste competenze possono essere delegate alla Commissione Famiglia, che delibera collegialmente.

L'elenco è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Udine.

Approvato nella seduta COA del 12.12.2024